

## DEFINIZIONE CONVENZIONALE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

(esercizi con superficie di vendita fino a 2.500 mq)

AI SENSI DELL'ART. 38 – COMMA QUARTO – DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2000.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  titolare –  legale rappresentante  
della ditta \_\_\_\_\_ in riferimento alla comunicazione di apertura  
esercizio di vicinato nei locali siti in Cernusco sul Naviglio Via/Piazza \_\_\_\_\_

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 15/1968 e ss. mm.ed ii, che l'esercizio ricade nelle condizioni di cui all'art. 38, comma quarto, del Regolamento Regione Lombardia n. 3/2000 in quanto:

la vendita riguarda esclusivamente le seguenti merceologie di generi ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita:

mobilifici       autoveicoli       legnami       materiali da costruzione

altri generi (specificare) \_\_\_\_\_

A tale scopo precisa, come risulta dalla planimetria allegata che:

A) la SLP (superficie lorda di pavimento) effettiva corrisponde a ..... mq.

B) spazi ove non è consentito l'accesso al pubblico  
(depositi, magazzini, servizi, uffici, ecc.) .....mq.

La SLV (superficie lorda di vendita) risulta quindi di (A – B) .....mq.

**Di conseguenza, la superficie di vendita è da considerarsi convenzionalmente di:**

Se  $SLV \leq \text{mq. } 2500$  .....SLV X 10%.....MQ.

Se  $SLV > \text{mq. } 2500$  .....SLV X 0.25%.....MQ.

Si impegna a non apportare all'esercizio modifiche che riguardino la merceologia e le modalità di vendita degli articoli commercializzati, salvo previa presentazione di ampliamento della superficie o richiesta di autorizzazione se la modifica implica il passaggio da esercizio di vicinato a media struttura di vendita.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_